



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 settembre 2017
(OR. en)

12430/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0232 (COD)**

EF 201
ECOFIN 738
SURE 37
CODEC 1435

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	20 settembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 538 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 538 final.

All.: COM(2017) 538 final



Bruxelles, 20.9.2017
COM(2017) 538 final

2017/0232 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza
macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il
Comitato europeo per il rischio sistemico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2017) 313 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

In seguito alla crisi finanziaria¹ l'UE ha istituito il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), strutturato intorno ai due pilastri della vigilanza microprudenziale e macroprudenziale.

Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito nel dicembre 2010, costituisce il pilastro macroprudenziale del SEVIF ed è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'UE. Esso è incaricato, tra l'altro, di: i) contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria nell'UE che insorgono nel sistema finanziario, tenendo conto degli andamenti macroeconomici, in modo da evitare periodi di turbolenze finanziarie diffuse; ii) contribuire al corretto funzionamento del mercato interno garantendo che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita economica.

La partecipazione al CERS è ampia e comprende le banche centrali nazionali, le autorità di vigilanza e le istituzioni europee. Il CERS dispone di strumenti specifici, come le raccomandazioni e le segnalazioni, per plasmare la politica macroprudenziale nell'UE. Il mandato sistemico del CERS riveste un ruolo di particolare rilievo nel monitoraggio e nella valutazione dei rischi e delle ricadute a livello intersettoriale e transfrontaliero e, tramite il coordinamento che svolge, esso limita il rischio di contagio. Inoltre, agevolando il riconoscimento delle misure macroprudenziali nazionali, il CERS permette di ridurre al minimo l'arbitraggio regolamentare ed eventuali ricadute indesiderate a livello transfrontaliero. Di conseguenza, il CERS incide direttamente sull'efficacia delle misure macroprudenziali dei paesi dell'UE e quindi sulla stabilità finanziaria dell'UE. In tale contesto, un miglioramento del funzionamento del CERS dovrebbe aumentare l'efficacia della politica macroprudenziale.

Dalla sua creazione il CERS ha:

- formulato raccomandazioni e segnalazioni destinate a un'ampia gamma di soggetti;
- contribuito all'elaborazione, tuttora in corso, di un quadro macroprudenziale nell'UE;
- sfruttato positivamente le risorse e le competenze offerte dal grande numero di membri istituzionali e i contributi accademici indipendenti del comitato scientifico consultivo;
- svolto un importante ruolo di coordinamento e valutazione delle notifiche di misure macroprudenziali nell'UE.

L'importanza del CERS è corroborata dal lavoro che svolge come piattaforma di coordinamento e polo d'informazione in relazione al controllo dei rischi da una prospettiva UE e alla determinazione di orientamenti per l'uso di strumenti macroprudenziali.

¹ La relazione de Larosière (relazione finale presentata il 25 febbraio 2009) ha raccomandato l'istituzione di un'Unione per il controllo dei rischi nel sistema finanziario nel suo insieme.

Tuttavia le recenti modifiche istituzionali relative all'Unione bancaria e gli sforzi volti a costruire un'Unione dei mercati dei capitali rendono il contesto in cui il CERS opera oggi differente da quello in cui era stato istituito, con ricadute essenzialmente sulla sua composizione e organizzazione. Per tenere conto delle modifiche incrementalmente del quadro macroprudenziale e delle ondate di/degli sviluppi normativi che hanno avuto luogo è necessario migliorare la composizione del CERS e il modo in cui coopera con le istituzioni europee.

Sono inoltre necessarie delle modifiche per garantire che, con l'aumento dell'importanza del finanziamento basato sul mercato e in particolare con la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali, il CERS sia in grado di svolgere la vigilanza macroprudenziale dell'intero sistema finanziario.

Con il rafforzamento dell'efficienza e dell'efficacia del CERS migliorerà il coordinamento delle politiche macroprudenziali nell'UE e il CERS potrà meglio adempiere al proprio mandato. La proposta è ulteriormente illustrata nell'analisi degli effetti.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta dovrebbe essere considerata nel quadro della revisione delle autorità europee di vigilanza (AEV) in corso. Il CERS e le autorità europee di vigilanza costituiscono i pilastri macro e microprudenziale del SEVIF.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Anche la revisione del CERS avviene nel contesto della costruzione di un'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali. L'approfondimento e la maggiore integrazione dei mercati dei capitali dell'UE previsti richiedono un adeguamento del quadro di vigilanza proporzionato ai rischi sistemici.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica delle modifiche proposte è la medesima dell'atto legislativo in corso di modifica, vale a dire l'articolo 114 del TFUE. Il regolamento che istituisce il CERS è integrato da un regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea (BCE) il compito di guidare il segretariato del CERS.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il CERS è un organismo privo di personalità giuridica, responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'UE. Gli obiettivi della proposta, vale a dire rendere il CERS più efficiente e rafforzare il coordinamento macroprudenziale nell'UE, possono essere raggiunti integrando la normativa dell'UE già esistente, il che significa che essi possono essere meglio conseguiti a livello di UE anziché tramite varie iniziative nazionali. Il CERS inoltre, contribuendo in modo sostanziale alla reciprocità delle misure macroprudenziali nazionali, aiuta le autorità nazionali a far fronte ai rischi sistemici emergenti a livello nazionale.

- **Proporzionalità**

La proposta modifica un regolamento esistente. Le modifiche sono mirate e hanno lo scopo di chiarire o rafforzare disposizioni esistenti e sono pertanto proporzionate ai problemi individuati. La struttura di base del CERS rimarrà sostanzialmente invariata.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Modifica del regolamento in vigore.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della normativa vigente**

Conformemente a quanto prescritto dal regolamento CERS, la Commissione ha effettuato un riesame per valutare la necessità di aggiornare la finalità e l'organizzazione del CERS. Il primo riesame del regolamento CERS è stato effettuato nel 2014.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nel secondo semestre del 2016 sono state organizzate una consultazione pubblica sul quadro macroprudenziale e un'audizione pubblica. In generale i portatori di interessi hanno ritenuto che il mandato e i compiti del CERS fossero adeguati per garantire l'efficienza e l'efficacia delle politiche macroprudenziali e hanno espresso un certo sostegno a un adeguamento dei metodi di lavoro del CERS al fine di renderlo più efficiente. La maggior parte dei partecipanti si è espressa a favore del mantenimento del presidente della BCE a presidenza del CERS. Alcuni partecipanti hanno auspicato che il meccanismo di vigilanza unico e il Comitato di risoluzione unico siano rappresentati in seno al consiglio generale del CERS allo scopo di riconoscere la creazione dell'Unione bancaria, ma la maggior parte non vedeva la necessità di importanti modifiche alla composizione di detto consiglio. Alcuni erano favorevoli a rafforzare il segretariato del CERS e il ruolo del CERS nella semplificazione delle procedure di notifica a livello dell'UE.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.d. – tramite la consultazione dei portatori di interessi e un'audizione pubblica, cfr. sopra

- **Valutazione d'impatto**

La Commissione ha svolto un'analisi degli effetti delle modifiche al regolamento CERS proposte. Data la natura specifica delle modifiche introdotte dalla proposta legislativa non è stata effettuata una valutazione d'impatto formale.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

[n.d.]

- **Diritti fondamentali**

[n.d.]

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il costo di bilancio per il segretariato del CERS è a carico della BCE e non ha alcuna implicazione diretta per il bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il regolamento sarà oggetto di un riesame dopo 5 anni.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

[n.d.]

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Presidente

Nel sistema attuale il CERS è presieduto dal presidente della BCE. In qualità di presidente, il presidente della BCE conferisce autorevolezza e credibilità al CERS e garantisce che esso possa effettivamente servirsi e avvalersi delle competenze della BCE in materia di stabilità finanziaria. Si propone pertanto che il presidente della BCE presieda permanentemente il CERS.

Segretariato del CERS

Poiché il consiglio generale del CERS non conta al suo interno membri a tempo pieno, né ha un presidente o vicepresidenti a tempo pieno, non vi è nessun membro che possa dedicarsi completamente alle questioni e alle attività riguardanti il CERS. Inoltre i compiti ufficiali del capo del segretariato del CERS sono limitati. Ciò può ridurre la visibilità dei lavori del CERS, nonostante la regolare partecipazione del suo presidente alle audizioni parlamentari. Un ruolo più incisivo del capo del segretariato del CERS aumenterebbe l'impatto e l'efficacia delle segnalazioni e delle raccomandazioni.

In quest'ottica, la proposta introduce una procedura di consultazione in cui il consiglio generale valuta i candidati proposti dalla BCE per il posto di capo del segretariato del CERS, con particolare attenzione alle qualità e all'esperienza necessarie per gestire il segretariato. Il Parlamento europeo e il Consiglio sarebbero informati della procedura. In questo modo si manterrebbero sia il collegamento con la BCE sia la responsabilità del capo del segretariato di fronte al consiglio generale. Il processo sarebbe inoltre più trasparente e aumenterebbe la visibilità del capo del segretariato. Si propone di specificare ulteriormente i compiti conferiti al capo del segretariato, compresa la possibilità per il presidente di delegargli il compito di rappresentare il presidente all'esterno.

Composizione del CERS

La proposta aggiorna il regolamento CERS per tener conto della creazione dell'Unione bancaria e per aggiungere ai membri del consiglio generale del CERS aventi diritto di voto il meccanismo di vigilanza unico e il Comitato di risoluzione unico. È inoltre opportuno adeguare conformemente il comitato tecnico consultivo e il comitato direttivo.

Destinatari delle segnalazioni e delle raccomandazioni del CERS

Si propone altresì di includere la BCE tra i possibili destinatari delle segnalazioni e delle raccomandazioni del CERS per quanto riguarda i compiti ad essa conferiti dal regolamento che istituisce il meccanismo di vigilanza unico (regolamento (CE) n. 1024/2013), ossia per i compiti di vigilanza che non riguardano l'attuazione della politica monetaria. In questo modo sarebbe eliminata l'attuale asimmetria per cui le autorità nazionali possono ricevere tali segnalazioni e raccomandazioni in quanto membri del consiglio generale, ma queste stesse segnalazioni e raccomandazioni non sono trasmesse alla BCE in quanto autorità competente o designata a livello di Unione bancaria.

Legiferare meglio

In linea con i principi per legiferare meglio e ove opportuno, i comitati consultivi del CERS sono tenuti a consultare i portatori di interessi, quali gli operatori di mercato, gli organismi dei consumatori e gli esperti, in merito ai suoi pareri, alle sue raccomandazioni e alle sue decisioni.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1092/2010³ (regolamento CERS), il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base di una relazione⁴ della Commissione, hanno esaminato il regolamento CERS al fine di determinare la necessità di rivederne la finalità e l'organizzazione. Sono state inoltre riviste le modalità di designazione del presidente del CERS.
- (2) Nella relazione della Commissione del 2017 sulla finalità e l'organizzazione del CERS⁵ si conclude che, sebbene in generale il CERS sia efficiente, sono necessari alcuni miglioramenti specifici.
- (3) L'elevato numero di membri del consiglio generale del CERS è un importante punto di forza. Tuttavia i recenti sviluppi nell'architettura della vigilanza finanziaria dell'Unione, e in particolare la creazione di un'Unione bancaria, non trovano riscontro nella composizione del consiglio generale. Per questo motivo il presidente del consiglio di vigilanza della BCE e il presidente del comitato di risoluzione unico dovrebbero diventare membri con diritto di voto del consiglio generale del CERS. È

² GU C del , pag. .

³ Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

⁴ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla finalità e l'organizzazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), COM(2014) 508 final.

⁵ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, *Effect Analysis, Amendments to ESRB Regulation* (Analisi degli effetti, Modifiche del regolamento CERS), COM(2017).

inoltre opportuno adeguare di conseguenza rispettivamente il comitato direttivo e il comitato tecnico consultivo.

- (4) Il presidente della BCE ha presieduto il CERS per i primi cinque anni successivi alla sua creazione e, in seguito, ha continuato a presiederlo *ad interim*. Durante tale periodo il presidente della BCE ha conferito al CERS autorevolezza e credibilità e ha garantito che esso potesse effettivamente servirsi e avvalersi delle competenze della BCE in materia di stabilità finanziaria. È pertanto opportuno che il presidente della BCE presieda permanentemente il CERS.
- (5) Per rafforzare la visibilità del CERS quale organo distinto dai suoi singoli membri, il suo presidente dovrebbe essere in grado di delegare i compiti relativi alla rappresentanza esterna del CERS al capo del segretariato del CERS.
- (6) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio⁶ prevede che il capo del segretariato del CERS sia nominato dalla BCE in consultazione con il consiglio generale del CERS. Per aumentare la visibilità del capo del segretariato del CERS, il suo consiglio generale dovrebbe valutare, tramite procedura aperta e trasparente, se i candidati preselezionati per il posto di capo del segretariato del CERS sono in possesso delle qualità e dell'esperienza necessarie alla gestione del segretariato del CERS. Il consiglio generale dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla procedura di valutazione. È inoltre opportuno chiarire i compiti del capo del segretariato del CERS.
- (7) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010, il primo vicepresidente del CERS è, fino ad oggi, stato eletto da e tra i membri del consiglio generale della BCE, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza equilibrata tra gli Stati membri in generale e tra quelli la cui moneta è l'euro e quelli la cui moneta non è l'euro. A seguito della creazione dell'Unione bancaria è opportuno sostituire il riferimento agli Stati membri la cui moneta è l'euro e quelli la cui moneta non è l'euro con un riferimento agli Stati membri che partecipano all'Unione bancaria e quelli che non ne fanno parte.
- (8) In considerazione delle modifiche all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE)⁷, in particolare l'adozione del regolamento (UE) n. 1092/2010 da parte degli Stati membri del SEE, l'articolo 9, paragrafo 5, di tale regolamento non è più pertinente e dovrebbe quindi essere soppresso.
- (9) Al fine di ridurre i costi e aumentare l'efficienza procedurale, il numero di rappresentanti della Commissione nel comitato tecnico consultivo del CERS dovrebbe essere ridotto dagli attuali due a uno.
- (10) L'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1092/2010 prevede che le segnalazioni e raccomandazioni del CERS siano trasmesse al Consiglio e alla Commissione e, se indirizzate a una o più autorità nazionali di vigilanza, anche alle autorità europee di vigilanza (AEV). Per rafforzare il controllo democratico e la trasparenza, le segnalazioni e le raccomandazioni dovrebbero inoltre essere trasmesse al Parlamento europeo e alle AEV.

⁶ Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).

⁷ Decisione del Comitato misto SEE n. 198/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2017/275] (GU L 46 del 23.2.2017, pag. 1).

- (11) Per assicurare la qualità e la pertinenza dei pareri, delle raccomandazioni e delle decisioni del CERS, il comitato tecnico consultivo e il comitato scientifico consultivo dovrebbero, ove opportuno, consultare i portatori di interessi in una fase precoce e in modo aperto e trasparente.
- (12) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1092/2010,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1092/2010 è così modificato:

1) l'articolo 4 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo 2 *bis*:

“2 *bis*. Se consultato in merito alla nomina del capo del segretariato del CERS in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio*, il consiglio generale, a seguito di una procedura aperta e trasparente, valuta se i candidati preselezionati per il posto di capo del segretariato del CERS possiedono le qualità e l'esperienza necessarie alla gestione del segretariato del CERS. Il consiglio generale informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla procedura di consultazione.

* Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).”;

b) è inserito il seguente paragrafo 3 *bis*:

“3 *bis*. Quando impartiscono direttive al capo del segretariato del CERS a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, il presidente del CERS e il comitato direttivo possono, in particolare, occuparsi dei seguenti aspetti:

- a) gestione quotidiana del segretariato del CERS;
- b) eventuali questioni amministrative e di bilancio relative al segretariato del CERS;
- c) coordinamento e preparazione del lavoro e processo decisionale del consiglio generale;
- d) preparazione della proposta di programma annuale del CERS e attuazione della stessa;
- e) preparazione della relazione annuale sulle attività del CERS e rendicontazione al consiglio generale sulla sua attuazione”;

2) l'articolo 5 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il CERS è presieduto dal presidente della BCE.

2. Il primo vicepresidente è eletto da e tra i membri del consiglio generale della BCE per un mandato di cinque anni, tenendo conto della necessità di una

rappresentanza equilibrata degli Stati membri in generale e tra quelli che sono Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio** e quelli che non lo sono. Il suo mandato è rinnovabile una volta.

** Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).”;

- b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
- “8. Il presidente rappresenta il CERS all'esterno. Il presidente può delegare i compiti relativi alla rappresentanza esterna del CERS al capo del segretariato.”;
- 3) l'articolo 6 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
- i) sono inserite le seguenti lettere *f bis*) e *f ter*):
- “*f bis*) il presidente del consiglio di vigilanza della BCE;
- f ter*) il presidente del Comitato di risoluzione unico;”;
- ii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
- “g) il presidente del comitato scientifico consultivo;”;
- b) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- “a) un rappresentante di alto livello per Stato membro delle autorità nazionali competenti o delle autorità nazionali designate per l'applicazione di misure volte ad affrontare il rischio sistemico o macroprudenziale, conformemente al paragrafo 3;”;
- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- “3. Per quanto riguarda la rappresentanza delle autorità nazionali di cui al paragrafo 2, lettera a), i rispettivi rappresentanti di alto livello partecipano a turno a seconda della questione discussa, a meno che le autorità nazionali di un particolare Stato membro non abbiano concordato un rappresentante comune.”;
- 4) all'articolo 9, il paragrafo 5 è soppresso;
- 5) l'articolo 11 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
- i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- “c) da altri quattro membri del consiglio generale che sono altresì membri del consiglio generale della BCE, tenendo conto della necessità di una rappresentanza equilibrata degli Stati membri in generale e tra quelli che sono Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e quelli che non lo sono. Questi sono eletti per un periodo di tre anni da e tra i membri del consiglio generale che sono altresì membri del consiglio generale della BCE;”;
- ii) sono inserite le seguenti lettere *g bis*) e *g ter*):

- “g *bis*) il presidente del consiglio di vigilanza della BCE;
g *ter*) il presidente del Comitato di risoluzione unico;”;
- 6) l’articolo 12 è così modificato:
- a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- “5. Ove opportuno, il comitato scientifico consultivo organizza tempestivamente consultazioni con i portatori di interessi, in modo aperto e trasparente, tenendo in considerazione le esigenze di riservatezza.”;
- 7) l’articolo 13 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
- i) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- “f) un rappresentante della Commissione;”;
- ii) sono inserite le seguenti lettere f *bis*) e f *ter*):
- “f *bis*) un rappresentante del consiglio di vigilanza della BCE;
f *ter*) un rappresentante del Comitato di risoluzione unico;”;
- b) è inserito il seguente paragrafo 4 *bis*:
- “4 *bis*. Ove opportuno, il comitato tecnico consultivo organizza tempestivamente consultazioni con i portatori di interessi, in modo aperto e trasparente, tenendo in considerazione le esigenze di riservatezza.”;
- 8) l’articolo 16 è così modificato:
- a) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- “Le segnalazioni e le raccomandazioni emesse e formulate dal CERS in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), possono essere di natura sia generale che specifica e sono indirizzate, in particolare, all’Unione o a uno o più Stati membri, oppure a una o più AEV o a una o più autorità nazionali competenti, oppure alla BCE per i compiti conferiti alla BCE a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013.”;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- “3. Le segnalazioni e le raccomandazioni sono trasmesse contemporaneamente ai destinatari di cui al paragrafo 2 e, secondo rigorose norme di riservatezza, al Consiglio, al Parlamento europeo, alla Commissione e alle AEV.”;
- 9) all’articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- “1. Qualora una raccomandazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), sia indirizzata alla Commissione, a uno o più Stati membri, a una o più AEV o a una o più autorità nazionali competenti, i destinatari comunicano al Parlamento europeo, al Consiglio e al CERS i provvedimenti adottati per dar seguito alla raccomandazione e motivano un’eventuale inazione. Ove opportuno, il CERS, in base a rigorose norme di riservatezza, informa senza indugio le AEV delle risposte ricevute.
2. Qualora sia del parere che le sue raccomandazioni non sono state seguite o che i destinatari non hanno fornito adeguate spiegazioni circa la loro inazione, il

CERS, in base a rigorose norme di riservatezza, ne informa i destinatari, il Parlamento europeo, il Consiglio e le autorità europee di vigilanza interessate.”;

10) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

“Non prima di cinque anni a decorrere dal [GU, inserire la data di entrata in vigore], la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente